Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 144

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 11 giugno 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Anno L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1965, n. 596.

Inclusione parziale dell'abitato di Ginosa (Taranto) tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1566, emesso nell'adunanza del 15 settembre 1964;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto-legge 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati

nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Ginosa, in provincia di Taranto, limitatamente ai rioni Piantata e Giancipoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1965

SARAGAT

MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *giugno* 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 146. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1965, n. 597.

Modifica delle circoscrizioni della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in L'Avana (Cuba) e del Consolato generale in New York (Stati Uniti d'America).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata in L'Avana (Cuba) è modificata come segue: il territorio dello Stato.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del Consolato generale di 1ª categoria in New York (Stati Uniti d'America) è modificata come segue: gli Stati di New York, Connecticut, New Jersey (parte orientale), le Isole Vergini americane, Porto Rico, i territori britannici delle Isole Bermude e delle Isole Bahamas.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1965

SARAGAT

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *giugno* 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 149. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1965, n. 598.

Temporaneo richiamo alle armi, per esigenze speciali ed istruzione, di sottufficiali, graduati e militari di truppa in congedo illimitato dell'Aeronautica militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 103 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744;
Visto l'articolo 51 della legge 31 luglio 1954, n. 599;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Nel corso dell'anno finanziario 1965 possono essere richiamati alle armi nell'Aeronautica militare, per esigenze speciali e per istruzione, n. 2106 sottufficiali di complemento e n. 7773 graduati e militari di truppa in congedo illimitato, di tutti i ruoli e categorie, purchè ancora soggetti ad obblighi militari.

Art. 2.

Il Ministro per la difesa stabilirà, per ciascun Comando di regione aerea, il numero dei militari da richiamare.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata stabiliti dal Ministro per la difesa.

Art. 3.

I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale in cui sarà indicato il giorno nel quale dovranno presentarsi e l'Ente o reparto di destinazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1965

SARAGAT

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *giugno* 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 147. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1965, n. 599.

Autorizzazione all'Ordine dei medici della provincia di Venezia ad acquistare un immobile.

N. 599. Decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Ordine dei medici della provincia di Venezia, viene autorizzato ad acquistare dai signori Menegazzi ing. Andrea, Piero, Francesca e Carla, al prezzo di L. 5.000.000, un immobile, da adibire a sede sociale, sito in Venezia, Sestiere di San Polo n. 625, 2° piano, descritto al nuovo catasto edilizio urbano partita 8884 del Comune e sezione di Venezia, foglio 13, mappale 964/6.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *giugno* 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 150. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1965, n. **600.**

Autorizzazione all'Associazione volontari italiani del sangue, Sezione di Zogno (Bergamo), ad accettare un legato.

N. 600. Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione volontari italiani del sangue, sezione di Zogno (Bergamo), viene autorizzata ad accettare un legato di lire 6.000.000, disposto con testamento olografo in data 3 febbraio 1963, dal sig. Bernardino Bellotti, deceduto in Milano il 10 novembre 1963.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *giugno* 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 148. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1965, n. **601.**

Autorizzazione all'Università degli studi di Genova ad acquistare un appezzamento di terreno.

N. 601. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Genova, viene autorizzata ad acquistare dall'Opera pia Causa un appezzamento di terreno di mq. 7100 circa, sito in Genova, al prezzo di L. 340.800.000 (trecentoquarantamilioniottocentomila).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 128. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1965, n. **602.**

Autorizzazione all'Università degli studi di Trieste ad accettare una donazione.

N. 602. Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Trieste, viene autorizzata ad accettare dalla Cassa di risparmio di Trieste la donazione di un appezzamento di terreno di complessivi mq. 7673, sito in Prosecco, del valore di L. 98.820.880 (novantottomilioniottocentoventimilaottocentottanta).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 129. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1965.

Fusione del Consorzio generale per la bonifica e la trasformazione fondiaria della Capitanata e dei Consorzi di bonifica del Tavoliere centrale, di Cerignola, di Varano, dell'Ofanto, di Cervaro e Candelaro, dell'Alto Tavoliere, di San Severo Torremaggiore, di Lesina e del Fortore, in unico ente, denominato Consorzio per la bonifica della Capitanata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 62 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, modificato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947;

Ritenuta l'opportunità, allo scopo di semplificare l'attuale complessa organizzazione, di procedere alla fusione del Consorzio generale per la bonifica e la trasformazione fondiaria della Capitanata e dei Consorzi di bonifica del Tavoliere centrale, di Cerignola, di Varano, dell'Ofanto, di Cervaro e Candelaro, dell'Alto Tavoliere, di San Severo Torremaggiore, di Lesina e del Fortore;

Uditi i Consorzi interessati;

Considerato che l'ordinamento del nuovo Ente, risultante dalla fusione, potrà orientarsi secondo le indicazioni del Consiglio superiore dell'agricoltura contenute nel voto n. 270 in data 24 settembre 1964;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il Consorzio generale per la bonifica e la trasformazione fondiaria della Capitanata ed i Consorzi di bonifica del Tavoliere centrale, di Cerignola, di Varano, dell'Ofanto, di Cervaro e Candelaro, dell'Alto Tavoliere, di San Severo Torremaggiore, di Lesina e del Fortore sono fusi in un unico ente, denominato Consorzio per la bonifica della Capitanata.

Il commissario del Consorzio per la bonifica della Capitanata, nel termine di sei mesi dalla notifica del presente decreto, dovrà deliberare il nuovo statuto consorziale da sottoporre ad approvazione ministeriale.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1965

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1965
Registro n. 8 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 173

(4061)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 1965.

Sostituzione di due componenti in seno al Comitato previsto dall'art. 15 della legge 30 gennaio 1963, n. 141.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA DIFESA
E
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, sulla modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e sulla istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero;

Visto l'art. 15 della stessa legge, che prevede la istituzione di un Comitato per la determinazione dei beni e degli impianti da destinarsi esclusivamente al traffico aereo civile e dei beni e servizi di impiego promiscuo dell'Aeronautica militare e dell'aviazione civile, nonchè per la determinazione delle relative modalità per l'uso comune;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1963, concernente la costituzione del Comitato predetto e la conseguente nomina, tra i componenti dell'organo collegiale, del generale D. A. Renato Roveda e del generale B. A. Carlo Alberto Maccagno;

Considerato che, a seguito di designazione del Ministro per la difesa, occorre sostituire i suindicati ufficiali superiori con il generale D. A. Edoardo Molinari, a decorrere dal 15 ottobre 1964, e con il maggiore generale A. A. r. s. Giovanni Disegna, a decorrere dal 18 gennaio 1965;

Decreta:

Il generale D. A. Edoardo Molinari a decorrere dal 15 ottobre 1964, ed il maggiore generale A. A. r. s. Giovanni Disegna a decorrere dal 18 gennaio 1965, sono chiamati a far parte del Comitato di cui alle premesse, su designazione del Ministro per la difesa, rispettivamente in sostituzione del generale D. A. Renato Roveda e del generale B. A. Carlo Alberto Maccagno.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1965

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile
JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1965
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 161

(4041)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 1965.

Sostituzione di un componente del Consiglio centrale dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle Regioni di confine.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1803, con cui l'Opera Nazionale di Assistenza all'Italia Redenta (O.N.A.I.R.) venne eretta in ente morale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1951, n. 1830, con cui è stato approvato lo statuto dell'Ente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1960, n. 1625, con il quale detto Ente ha assunto la denominazione di Opera Nazionale di Assistenza all'Infanzia delle Regioni di Confine (O.N.A.I.R.C.);

Visto l'art. 8 dello statuto dell'Opera;

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1962, concernente la costituzione del Consiglio centrale dell'Opera per il quadriennio 1962-1966 decorrente dalla data del decreto stesso;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del componente del menzionato Consiglio, prof. Aleardo Sacchetto, dimissionario;

Vista la designazione formulata, a norma del citato art. 8 dello statuto dell'Opera, dal Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Il dott. Alfonso De Prospero, direttore di divisione presso il Ministero della pubblica istruzione, è nominato componente del Consiglio centrale dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle Regioni di confine, in sostituzione del prof. Aleardo Sacchetto, con decorrenza dalla data del presente decreto e fino alla scadenza del quadriennio in corso.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 aprile 1965

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1965
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 172. — CESSARI

(4062)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1965.

Sostituzione dell'art. 10 del decreto ministeriale 18 novembre 1963, concernente norme per la formazione e la tenuta degli albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto l'art. 6, ultimo comma, del testo unico predetto che demanda al Ministro per le finanze di fissare le norme per la formazione e la tenuta degli albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1963, numero 415677, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1964, concernente norme per la formazione e la tenuta degli albi predetti;

Ritenuta l'opportunità di sostituire l'art. 10 del decreto ministeriale 18 novembre 1963 sopra citato per consentire agli esattori l'esercizio della facoltà di chiedere l'iscrizione all'albo dei collettori;

Determina:

L'art. 10 del decreto ministeriale 18 novembre 1963, n. 415677, è sostituito dal seguente:

« Possono essere iscritte all'Albo nazionale dei collettori le persone fisiche in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 del testo unico citato al precedente art. 1, nonchè le persone fisiche che abbiano conseguita l'iscrizione all'Albo nazionale degli esattori purchè tale iscrizione non sia stata fatta a termine oppure con riserva ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 maggio 1965

Il Ministro: TREMELLONI

(4066)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1965.

Emissione di speciali certificati di credito, ai sensi della legge 13 dicembre 1964, n. 1403, recante modalità per la sistemazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 13 dicembre 1964, n. 1403, recante modalità per la sistemazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale, che ha autorizzato la spesa

di lire 75,5 miliardi per il pagamento di quanto dovuto alle Società medesime ad integrazione dei propri bilanci per il periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1962;

Visto in particolare l'art. 2 della suddetta legge numero 1403, con cui è stata autorizzata l'emissione di speciali certificati di credito, per un ricavo netto di lire 76 miliardi, ripartiti in quanto a miliardi 49,5 per l'esercizio 1° luglio-31 dicembre 1964, in quanto a miliardi 16,5 per l'anno finanziario 1965 e in quanto a lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1966, certificati ammortizzabili in 10 anni a decorrere dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione e fruttanti interessi pagabili a rate semestrali posticipati il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno;

Visto il medesimo art. 2 con cui si stabilisce che con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento dei titoli stessi;

Ritenuto che si debba procedere all'emissione delle prime due quote degli indicati speciali certificati di credito, relative agli esercizi 1° luglio-31 dicembre 1964 e 1965, per un ricavo complessivo netto di lire 66 miliardi;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 2 della ripetuta legge n. 1403, agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei predetti certificati di credito, si dovrà far fronte con una aliquota dei proventi dell'emissione stessa;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Ritenuta l'urgenza in relazione alla necessità di acquisire al bilancio il ricavo previsto dall'accennata emissione, e con l'impegno di comunicare il provvedimento al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 13 dicembre 1964, n. 1403, l'emissione di speciali certificati di credito per un importo, in valore nominale, di L. 68.000.000.000 (sessantottomiliardi), per conseguire un ricavo netto non inferiore a L. 66 miliardi, di cui lire 49, 5 miliardi afferenti all'esercizio 1° luglio-31 dicembre 1964 e lire 16,5 miliardi afferenti all'anno finanziario 1965 alle seguenti condizioni:

prezzo di emissione: lire 98,50 per ogni 100 lire di capitale nominale, meno i dietimi di interesse fino all'inizio del godimento degli interessi;

tasso di interesse annuo: 5% pagabili in rate semestrali posticipate.

Art. 2.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, lire 5 milioni e lire 10 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di lire 10 miliardi.

L'emissione dei certificati di credito di cui al precedente articolo 1 è ripartita in serie da lire 1 miliardo ciascuna. Ogni serie è contrassegnata da numerazione progressiva espressa in numeri romani; i titoli nell'ambito di ciascuna serie sono contraddistinti da numerazione progressiva espressa in numeri arabi.

E' ammessa la riunione di più certificati al portatore appartenenti alla medesima serie e aventi numerazione consecutiva; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore. Analogamente è ammessa la riunione e la divisione dei certificati nominativi, semprechè appartengano alla stessa serie ed abbiano numerazione progressiva.

La serie e i numeri progressivi assegnati ai certificati all'atto della loro emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette.

Art. 3.

I certificati di credito sono stampati su carta filigranata bianca, in fogli piegati in due.

Sulla prima facciata del foglio, nella parte centrale è riprodota in filigrana una nave che solca il mare, mentre in alto è riportato lo stemma della Repubblica Italiana, seguito dalla dicitura « Ministero del Tesoro - Direzione Generale del Tesoro - Sistemazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale (legge 13 dicembre 1964, n. 1403) ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero dei certificati, del valore nominale del titolo, del tasso di interesse e del richiamo alle occorrenti norme di legge, nonchè per l'eventuale dichiarazione del Ministero del tesoro concernente l'intestatario del certificato.

La facciata chiude con lo spazio per la data e con le diciture « Il Ministro » e « Visto e registrato alla Corte dei Conti Roma... ».

Nella seconda facciata del titolo sono riportati gli articoli 4, 5, 6 e 7 del presente decreto, nonchè il piano di ammortamento.

Sulla terza facciata del titolo, per quanto riguarda i certificati al portatore, sono tracciate n. 22 cedole con l'indicazione, per ciascuna di esse, della scadenza delle rate semestrali d'interesse e dell'importo relativo, mentre la quarta facciata rimane in bianco.

Per i certificati nominativi, sulla terza facciata del titolo è posta, in alto, solo la dicitura « Annotazioni di vincolo e di tramutamento », mentre sulla quarta facciata sono tracciati n. 22 compartimenti, nei quali sono indicati la scadenza delle rate semestrali di interesse e l'importo relativo.

Le leggende sulla prima facciata del titolo sono stampate, rispettivamente, per i certificati al portatore in calcografia e per i certificati nominativi in litografia; le leggende sulle altre facciate dei titoli sono stampate in litografia.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, scadenti il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le Tesorerie provinciali dello Stato. All'uopo saranno versate alla Banca d'Italia le somme occorrenti, delle quali sarà tenuta apposita contabilità.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati di credito è effettuato per serie intere in 10 annualità da stanziare nello stato di previsione dellla spesa del Ministero del tesoro, di cui la prima scadrà il 30 giugno 1967 e l'ultima il 30 giugno 1976 secondo l'allegato piano di ammortamento.

Art. 6.

I certificati di credito, secondo il piano di ammortamento di cui al precedente articolo, saranno rimborsati mediante estrazione a sorte, per serie intere, da effettuarsi il 15 aprile di ogni anno a cominciare dal 1967 presso la sede della Direzione generale del debito pubblico, secondo le norme vigenti per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabili. Alle estrazioni a sorte dei certificati di credito interverrà un funzionario della Direzione generale del tesoro.

I certificati estratti verranno rimborsati dal 1° luglio di ogni anno, tramite le Tesorerie provinciali, e con le modalità indicate al secondo comma dell'art. 4 del presente decreto. Da tale data essi cesserranno di fruttare interessi.

Art. 7.

Il Ministero del tesoro avrà facoltà di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, i certificati di credito emessi, dandone preavviso ai portatori dei certificati medesimi almeno 3 mesi prima, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Il rimborso anticipato dovrà coincidere con la data del rimborso annuale.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale dell'importo delle sottoscrizioni effettuate, al pagamento degli interessi sui titoli e al rimborso dei certificati estratti, nonchè ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Per le suddette operazioni la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende di credito, di istituti e di enti.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Art. 9.

Le spese occorrenti per il servizio del prestito faranno carico agli appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Tesoro per il corrente anno finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 maggio 1965

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1965
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 391. — VENTURA SIGNORETTI

Piano di ammortamento dei certificati di credito, per l'importo nominale di L. 68 miliardi, emessi a termine dell'art. 2 della legge 13 dicembre 1964, n. 1403, al tasso d'interesse del 5 %.

Data	Quote interessi	Quote capitale	Pagamenti semestrali	Debito residuo
1-7-1965	—	—	—	68.000.000.000
1-1-1966	1.700.000.000	—	1.700.000.000	68.000.000.000
1-7-1966	1.700.000.000	—	1.700.000.000	68.000.000.000
1-1-1967	1.700.000.000	—	1.700.000.000	68.000.000.000
1-7-1967	1.700.000.000	5.000.000.000	6.700.000.000	63.000.000.000
1-1-1968	1.575.000.000	—	1.575.000.000	63.000.000.000
1-7-1968	1.575.000.000	5.000.000.000	6.575.000.000	58.000.000.000
1-1-1969	1.450.000.000	—	1.450.000.000	58.000.000.000
1-7-1969	1.450.000.000	6.000.000.000	7.450.000.000	52.000.000.000
1-1-1970	1.300.000.000	—	1.300.000.000	52.000.000.000
1-7-1970	1.300.000.000	6.000.000.000	7.300.000.000	46.000.000.000
1-1-1971	1.150.000.000	—	1.150.000.000	46.000.000.000
1-7-1971	1.150.000.000	7.000.000.000	8.150.000.000	39.000.000.000
1-1-1972	975.000.000	—	975.000.000	39.000.000.000
1-7-1972	975.000.000	7.000.000.000	7.975.000.000	32.000.000.000
1-1-1973	800.000.000	—	800.000.000	32.000.000.000
1-7-1973	800.000.000	8.000.000.000	8.800.000.000	24.000.000.000
1-1-1974	600.000.000	—	600.000.000	24.000.000.000
1-7-1974	600.000.000	8.000.000.000	8.600.000.000	16.000.000.000
1-1-1975	400.000.000	—	400.000.000	16.000.000.000
1-7-1975	400.000.000	8.000.000.000	8.400.000.000	8.000.000.000
1-1-1976	200.000.000	—	200.000.000	8.000.000.000
1-7-1976	200.000.000	8.000.000.000	8.200.000.000	—
	23.700.000.000	68.000.000.000	91.700.000.000	

(4030)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1965.

Costituzione di una Sottocommissione della Commissione superiore di revisione per l'accertamento della cecità e del residuo visivo dei ciechi civili.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, circa l'istituzione del Ministero della sanità, il suo ordinamento e le sue attribuzioni;

Vista la legge 10 febbraio 1962, n. 66, concernente nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili;

Visto l'art. 12 della predetta legge 10 febbraio 1962, n. 66, circa la costituzione di una Commissione superiore di revisione per l'accertamento della cecità e del residuo visivo dei ciechi civili;

Visto l'ultimo comma dell'art. 3 della legge 10 agosto 1964, n. 718, che prevede la costituzione di Sottocommissioni;

Considerato che stante la mole di lavoro all'esame della Commissione superiore sopracitata e la necessità di snellire il lavoro stesso, si rende opportuno la costituzione di una Sottocommissione;

Viste le designazioni previste dallo stesso art. 3 della predetta legge 10 agosto 1964, n. 718;

Decreta:

E' costituita una Sottocommissione della Commissione superiore di revisione per l'accertamento della cecità e del residuo visivo dei ciechi civili.

La Sottocommissione è costituita come segue:

Patrissi prof. Tommaso, ispettore generale medico, designato dal Ministero della sanità;

Pintucci prof. dott. Franco, primario ospedaliero oculista, designato dall'Opera nazionale per i ciechi civili;

De Michele dott. Tullio, medico oculista, designato dall'Unione italiana dei ciechi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 maggio 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(4029)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1965.

Classificazione tra le comunali di una strada nel comune di Lanuvio (Roma).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la delibera 30 dicembre 1960, n. 75, con la quale il comune di Lanuvio ha espresso parere favorevole alla classificazione a comunale della strada di bonifica: « Due Colonne-Pascolare » che dalla rotabile Campoleone-Cisterna, attraverso i fossi Vacche Rosse e Fontana del Pino, si innesta nel tronco stradale che scende a Lanuvio (estesa km. 2,915);

Visto il voto 16 febbraio 1965, n. 299, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola è in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 della legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può pertanto essere classificata comunale ai sensi dell'art. 10 della citata legge;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificata comunale la strada: « Due Colonne - Pascolare » che dalla rotabile Campoleone - Cisterna, attraverso i fossi Vacche Rosse e Fontana del Pino, si innesta nel tronco stradale che scende a Lanuvio (estesa km. 2,915), ed inclusa nell'elenco del comune di Lanuvio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 maggio 1965

Il Ministro: MANCINI

(4069)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1965.

Approvazione di due tariffe complementari di assicurazione per il caso d'invalidità e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni « L'Union »

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni « L'Union », intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe complementari di assicurazione sulla vita, e delle relative condizioni particolari di polizza per il caso di invalidità;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe complementari di assicurazione sulla vita e condizioni particolari di polizza per il caso di invalidità, presentate dalla Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni « L'Union »:

Tariffa relativa all'assicurazione complementare per il pagamento immediato, al verificarsi dell'invalidità, del capitale assicurato con un'assicurazione di tipo misto che preveda l'esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità;

Tariffa relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, di una rendita temporanea pagabile in caso di invalidità assoluta e permanente qualora essa si verifichi entro un determinato periodo di tempo;

Condizioni particolari di polizza per l'assicurazione complementare per il pagamento immediato del capitale assicurato in forma mista, in caso di invalidità;

Condizioni particolari di polizza per l'esenzione dal pagamento dei premi e l'assicurazione complementare di una rendita in caso di invalidità.

Roma, addì 24 maggio 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(3928)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1965.

Revoca del decreto ministeriale 2 aprile 1965 concernente l'assegnazione della competenza di natura amministrativo-contabile tra i vari servizi del Ministero della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il proprio decreto 2 aprile 1965 con il quale si è provveduto all'assegnazione della competenza di natura amministrativo-contabile fra i vari servizi del Ministero;

Ritenuto che, ai fini di una migliore e più funzionale ripartizione dell'amministrazione dei capitoli di bilancio fra i vari servizi del Ministero, è utile e necessario uno studio approfondito della materia;

Decreta:

E' revocato il citato decreto ministeriale 2 aprile 1965.

Roma, addì 25 maggio 1965

Il Ministro: SPAGNOLLI

(4031)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1965.

Sostituzione di un membro esperto in seno al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Rovigo.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11, lettera *b*), della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani;

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1962;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale in seno al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Rovigo in sostituzione del dott. Benvenuto Robusto dimissionario;

Vista la proposta fatta dalla Federazione nazionale delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani;

Decreta:

Il sig. Gino Mazzolaio è nominato membro esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale in seno al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Rovigo in sostituzione del dott. Benvenuto Robusto.

Roma, addì 29 maggio 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(4009)

DECRETO PREFETTIZIO 25 maggio 1965.

Costituzione del Consiglio provinciale di sanità di Frosinone.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, relativo alla composizione del Consiglio provinciale di sanità;

Ritenuta la necessità di provvedere alla rinnovazione di tale Consesso in conformità alle disposizioni suindicate;

Viste, per quanto riguarda la nomina dei componenti non di diritto, le designazioni degli enti e delle organizzazioni interessate, e sentito in merito, ai sensi dell'ultimo comma del predetto art. 12, il parere del medico provinciale;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità di Frosinone, per il triennio 1965-67, è costituito come segue:

Presidente:

il prefetto della Provincia.

Componenti:

il medico provinciale;

il veterinario provinciale;

il presidente del Tribunale di Frosinone;

l'ingegnere capo del Genio civile di Frosinone;

il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

il capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro;

l'ufficiale medico militare in attività di servizio più elevato in grado, residente in Frosinone;

l'ufficiale sanitario del comune di Frosinone;

il direttore della Sezione medico-micrografica del Laboratorio d'igiene e profilassi;

il direttore della Sezione chimica del Laboratorio d'igiene e profilassi;

D'Agostini rag. Giulio, presidente dell'Ospedale civile « Umberto I » di Frosinone;

Caturegli prof. Luciano, direttore sanitario dello Ospedale civile « Umberto I » di Frosinone;

Ruggeri prof. Pasquale, primario medico ospedaliero;

Iacobellis prof. Pasquale, primario chirurgo ospedaliero;

Stirpe dott. Giovanni, medico condotto;

Spaziani dott. Ernesto, medico-chirurgo;

Cornacchione dott. Libero, medico-chirurgo;

Grande dott. Giuseppe, medico esperto in pediatria;

Imperi dott. proc. Guido, esperto in materia amministrativa;

Vona dott. ing. Armando e Santoro dott. ing. Domenico, esperti in ingegneria sanitaria, urbanistica e in edilizia ospedaliera;

Tremiterra dott. Salvatore, rappresentante dell'Ordine provinciale dei medici;

Salvatore dott. Pietro, rappresentante dell'Ordine provinciale dei veterinari;

Tuffi dott. Lamberto, rappresentante dell'Ordine provinciale dei farmacisti;

D'Amico Bevilacqua Evelina, rappresentante del Collegio delle ostetriche;

Bassano Vittoria, rappresentante del Collegio delle infermiere professionali, assistenti sanitarie, visitatrici e vigilatrici della infanzia;

Cecchini dott. Gabriele, rappresentante dell'I.N.P.S.;

Ricci rag. Giuseppe, rappresentante dell'I.N.A.I.L.

Oliva dott. Stefano, rappresentante dell' I.N.A.M.;

Le funzioni di segretario del Consiglio provinciale di sanità verranno disimpegnate dal dott. Renato Manzi, funzionario del Ministero della sanità.

Frosinone, addì 25 maggio 1965

Il Prefetto: DI FURIA

(4033)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera, concluso a Roma il 10 agosto 1964.

Il 22 aprile 1965, in base ad autorizzazione disposta con legge 15 febbraio 1965, n. 61, è stato effettuato in Berna lo scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera, concluso a Roma il 10 agosto 1964.

In conformità all'art. 23 l'Accordo è entrato in vigore il 22 aprile 1965.

(4132)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Clinica ostetrica e ginecologica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma, è vacante la cattedra di « Clinica ostetrica e ginecologica » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento stesso dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4155)

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale « S. Ricci » di Belluno ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Belluno, numero 1.14.13/662, in data 9 marzo 1965, la Cassa scolastica della Scuola media statale « S. Ricci », di Belluno, è autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 310.670 in titoli derivanti da una sottoscrizione da destinarsi all'istituzione di un premio di studio da assegnare annualmente ad un alunno appartenente alla Scuola stessa, intitolato: « Prof. Manarin Maria Antonietta ed alunni Fagherazzi Berta, Martin Giuseppe, Papa Rosalba, Pontone Marina e Serafini Antonella.

(4071)

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale « A. Gatti » di Asti ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Asti n. 9606 in data 7 maggio 1965, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Angelo Gatti » di Asti, è autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 1.000.000 per il conferimento di due borse di studio di L. 50.000 ciascuna da intitolarsi alla memoria di Olga e Leopoldo Jona.

(4072)

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Pascoli » di Messina ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Messina numero 10611/19.1/Gab., in data 7 gennaio 1965, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Pascoli », di Messina, è autorizzata ad accettare la donazione della somma di lire 850.000 per l'assegnazione di una borsa di studio da intitolare al prof. Felice Monteleone.

(4073)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « La Ghenga », con sede in Sant'Agata Feltria (Pesaro)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 maggio 1965 la Società cooperativa di produzione e lavoro « La Ghenga », con sede in Sant'Agata Feltria (Pesaro), costituita per rogito Ettore Monti in data 24 aprile 1946, rep. n. 6479, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Cordella Angelo Maria.

(4024)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « Lavoratori cristiani Santa Caterina », con sede in Bergamo

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 maggio 1965 la Società cooperativa di consumo « Lavoratori cristiani Santa Caterina », con sede in Bergamo, costituita per rogito Nosari in data 11 ottobre 1949, rep. n. 4307, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del prof. Longoni Federico.

(4025)

Scioglimento della Società cooperativa « Braccianti ed esercenti arti affini del comune di Ligonchio », con sede in Vaglie di Ligonchio (Reggio Emilia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 maggio 1965 la Società cooperativa « Braccianti ed esercenti arti affini del comune di Ligonchio », con sede in Ligonchio (Reggio Emilia), costituita per rogito Tacito Rubini in data 29 luglio 1945, rep. n. 8548, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Baldi Carlo.

(4026)

Scioglimento della Società cooperativa « Oleificio cooperativo del Sebino », con sede in Riva di Solto (Bergamo)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 maggio 1965 la Società cooperativa « Oleificio cooperativo del Sebino », con sede in Riva di Solto (Bergamo), costituita per rogito Rosa in data 17 agosto 1907, rep .n. 118/5388, Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del sig. Cattaneo G. Maria.

(4027)

Scioglimento della Società cooperativa fra assegnatari di « Stertignano », con sede in Campagnatico (Grosseto)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 maggio 1965 la Società cooperativa fra assegnatari di « Stertignano », con sede in Campagnatico (Grosseto), costituita per rogito Marzocchi in data 13 febbraio 1954, rep. n. 5758, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art 2544, del Codice civile, con nomina di liquidatore, nella persona del rag. Imo Rossi.

(4028)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa Commissionaria Droghieri Alimentaristi CO.DR. AL., con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 maggio 1965, è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa Commissionaria Droghieri Alimentaristi CO.DR.AL., con sede in Roma, costituita in data 16 marzo 1962 per atto del notaio avv. Francesco Antonelli, ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, il sig. Francesco Speciale.

(4099)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 109

Corso dei cambi del 10 giugno 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,79	624,77	624,785	624,81	624,75	624,76	624,785	624,78	624,76	624,75
$ Can.	577,50	577,40	577,25	577,40	576,70	577,55	577,40	577,60	577,55	577,50
Fr. Sv.	144,21	144,36	144,365	144,37	144,25	144,22	144,35	144,20	144,22	144,35
Kr. D.	90,20	90,15	90,20	90,17	90,20	90,18	90,19	90,20	90,18	90,20
Kr. N.	87,35	87,32	87,35	87,32	87,40	87,32	87,335	87,35	87,32	87,32
Kr. Sv.	121,09	121,08	121,15	121,12	121,10	121,15	121,13	121,10	121,15	121,15
Fol.	173,26	173,21	173,255	173,225	173,20	173,28	173,205	173,30	173,28	173,28
Fr. B.	12,59	12,59	12,5910	12,5905	12,58	12,58	12,59	12,58	12,59	12,59
Franco francese	127,50	127,51	127,52	127,505	127,45	127,51	127,51	127,52	127,51	127,50
Lst.	1746,31	1744,95	1745,30	1744,8750	1745 —	1745,30	1744,85	1745,50	1745,30	1744,75
Dm. occ.	156,22	156,27	156,23	156,275	156,25	156,25	156,26	156,22	156,25	156,30
Scell. Austr.	24,20	24,20	24,1975	24,2030	24,15	24,20	24,2025	24,20	24,20	24,20
Escudo Port.	21,77	21,77	21,80	21,785	21,88	21,78	21,76	21,79	21,78	21,78

Media dei titoli del 10 giugno 1965

Rendita 5 % 1935	103,875
Redimibile 3,50 % 1934	98,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,775
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,80
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	98 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,90
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 giugno 1965

1 Dollaro USA	624,797
1 Dollaro canadese	577,40
1 Franco svizzero	144,36
1 Corona danese	90,18
1 Corona norvegese	87,327
1 Corona svedese	121,125
1 Fiorino olandese	173,215
1 Franco belga	12,59
1 Franco francese	127,507
1 Lira sterlina	1744,862
1 Marco germanico	156,267
1 Scellino austriaco	24,203
1 Escudo Port.	21,772

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio d'identificazione « 1038-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio d'identificazione « 1038-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Di Marcantonio Angelo, con sede in Valenza (Alessandria), via Asti, n. 13.

(3988)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio d'identificazione « 1099-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio d'identificazione « 1099-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Canepari Ezio, con sede in Valenza (Alessandria), vicolo del Pero, n. 31.

(3989)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca di Nola - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Nola (Napoli), in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 24 maggio 1965 tenuta dal Comitato di sorveglianza della Banca di Nola Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Nola (Napoli), l'avv. Giovanni Sarappa è stato nominato presidente del Comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(4133)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società finanziaria italiana - Società per azioni con sede in Milano, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 3 maggio 1965, tenuta dal Comitato di sorveglianza della Società finanziaria italiana Società per azioni con sede in Milano, in liquidazione coatta, l'avv. Alfonso Tegami è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

(4154)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a centottanta posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1.
Concorso

E' indetto un concorso per esami a centottanta posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze.

A tale concorso possono partecipare

1) gli impiegati delle carriere direttive dello stesso Ministero con qualifica non superiore a quella di consigliere di 1ª classe e che abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio nella carriera di provenienza;

2) gli impiegati delle carriere di concetto dello stesso Ministero con qualifica non superiore a quella di segretario o, se sprovvisti di laurea con qualifica non inferiore a segretario aggiunto, e che abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio nella carriera di provenienza.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero delle finanze Direzione generale affari generali e personale Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze Direzione generale degli affari generali e del personale Ufficio concorsi, o ad una delle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

le generalità;

la data ed il luogo di nascita;

il titolo di studio con l'esatta denominazione di esso, l'Università o l'Istituto che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

l'anzianità di servizio nel ruolo di provenienza e la qualifica rivestita;

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono o dal capo dell'ufficio. L'omessa autenticazione della firma comporterà l'esclusione dal concorso.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero Direzione generale affari generali e personale Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Art. 3.
Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano diritto di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 4.

Art. 4.
Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale che intendono far valere titoli di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'Ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescitta dal successivo art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nel successivo art. 5.

Art. 5.
Documenti di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 4 i seguenti documenti:

1) diploma di laurea per coloro che abbiano preso parte al concorso con le qualifiche di consiglieri di 1ª, 2ª e 3ª classe o vice segretario.

I consiglieri che si siano però avvalsi del disposto di cui all'art. 161 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'accesso all'Amministrazione di provenienza potranno anche produrre il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado:

diploma di Istituto di istruzione secondaria di 2° grado per coloro che abbiano preso parte al concorso con la qualifica di segretario o segretario aggiunto.

Qualora il candidato non sia in condizione di produrre il diploma originale o la copia dello stesso autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, è data facoltà di presentare, in sostituzione, un certificato in carta legale rilasciato dalla Università o dall'Istituto di istruzione secondaria di 2° grado in cui è stato conseguito il titolo di studio;

2) copia dello stato di servizio su carta bollata da L. 400 di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 4 con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;

3) certificato su carta bollata da L. 400, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 4, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che non abbia perduto ogni capa-

cità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati ai precedenti numeri 1), 3) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Dovranno invece, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

Art. 6.

Titoli che danno diritto di preferenza nella nomina

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei coniugati e vedovi, gli interessati dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 4, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 400;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 400 dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana;

c) coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 400;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

f) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facent parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298), dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato secondo i casi dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

i) figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili), dei caduti indicati nella precedente lettera *h*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità del modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Etiopia, dall'Eritrea e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

i profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

p) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i candidati che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione competente contenente la votazione riportata.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice composta ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 8.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame avrà luogo a Roma e consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 9. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Ai candidati sarà data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quella orale saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti del libretto ferroviario personale, ad esclusione di qualsiasi altro documento di riconoscimento.

Art. 9.

Programma dell'esame di concorso

Il programma dell'esame di concorso è il seguente:

PROVE SCRITTE

Parte prima:
Diritto civile e commerciale.

Parte seconda:
Diritto costituzionale;
Diritto amministrativo;
Diritto penale (parte generale).

Parte terza:
Economia politica e scienza delle finanze;
Diritto tributario.

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
attribuzioni degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze;
attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;
statuto degli impiegati civili dello Stato;
nozioni di statistica.

Art. 10.

Prova orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione dei sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, e quella dei vincitori con l'osservanza delle preferenze previste, a parità di merito, dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero, dandosene avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di consigliere di terza classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 marzo 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1965
Registro n. 14 *Finanze, foglio n.* 362

(3919)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso per esami a quindici posti di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », della carriera direttiva, riservato a laureati in ingegneria (esclusi i laureati in ingegneria navale, aeronautica e mineraria), abilitati all'esercizio della professione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le successive modificazioni, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione in data 16 febbraio 1965 con la quale il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato ha autorizzato la indizione di un concorso per esami a quindici posti di consigliere tecnico nel ruolo lel personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », della carriera direttiva dell'Amministrazione stessa, riservato a candidati in possesso della laurea in ingegneria (esclusi i laureati in ingegneria navale, aeronautica e mineraria) e del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

Atteso, altresì, che il Consiglio predetto ha determinato, nella medesima seduta, il programma d'esame relativo al concorso suddetto:

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso per esami a quindici posti di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere in possesso della laurea in ingegneria (con esclusione delle lauree in ingegneria navale, aeronautica e mineraria), nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Gli aspiranti debbono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età: non inferiore ad anni 18 compiuti e non superiore ai anni 32 compiuti, salve le elevazioni di cui all'articolo seguente;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti, dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

h) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti verificatisi nell'ottobre del 1956 e per quelli temporaneamente assenti dall'Egitto ai quali gli avvenimenti stessi resero impossibile il ritorno;

i) per i connazionali rimpatriati dalla Tunisia dal 1° gennaio 1959 a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese, nonchè per quelli rimpatriati successivamente alla data di cessazione del Protettorato francese e prima della data del 1° gennaio 1959;

l) per i connazionali già dipendenti dalla soppressa Amministrazione internazionale di Tangeri i quali abbiano dovuto lasciare quel territorio e rimpatriare a causa della nuova situazione creatasi con la cessazione dell'Amministrazione internazionale;

3) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

4) ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria;

5) il limite massimo di età è poi elevato ad anni trentanove:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose.

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

6) il limite massimo di età è elevato fino a quarantacinque anni:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi altra forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

7) il limite massimo di età è infine elevato fino a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante: per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5, 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini di cui alla legge 5 gennaio 1955, n. 14 e per le altre categorie di mutilati ed invalidi previste dalla legge stessa nonchè per i mutilati e gli invalidi civili di cui alla lege 5 ottobre 1962, n. 1539.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui al precedente comma assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella allegato *B* al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

Si prescinde dal limite massimo di età per gli impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, per quelli di ruolo aggiunto e per gli operai di ruolo dello Stato.

Si prescinde, altresì, dal detto limite per i sottufficiali dell'Esercizio, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Domanda di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato, redatte in carta da bollo (vedasi l'allegato schema esemplificativo), dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, piazza Mastai n. 11, Roma, entro e non oltre il termine di giorni sessanta a decorrere da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno accolte le domande che perverranno successivamente, ancorchè risultino spedite entro il termine predetto.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

il possesso del diploma di abilitazione professionale;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

il domicilio e l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni;

la lingua o le lingue straniere (francese, inglese, tedesco) in cui intendano sostenere la prova facoltativa;

di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta dal successivo articolo 8.

I requisiti che danno titolo a precedenza o preferenza per la nomina al posto, sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 6.

Presentazione dei documenti

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta da bollo:

A) titolo di studio: diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2.

Detta copia dovrà essere autenticata dal pubblico ufficiale da cui l'originale è stato emesso, oppure dal pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto o presso il quale sia stato depositato. L'autenticazione della copia può inoltre essere fatta da un notaio, da cancelliere o dal segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale o copia di esso autenticata in uno dei modi indicati nella precedente lettera *A*);

C) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale Comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato della autorità consolare, legalizzato dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

D) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

E) certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

G) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

H) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio e mutilati ed invalidi civili il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 6 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, numero 142 e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

I) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza a distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo:

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *D*) ed *F*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati godevano del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Entro il termine di cui al primo comma del presente articolo debbono, inoltre, essere prodotti dagli interessati, a comprova dell'eventuale diritto all'aumento dei limiti di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti indicati nel successivo art. 8.

Art. 7.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati impiegati statali di ruolo, anche se in prova o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato matricolare, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata e autenticata dai superiore gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 6;
2) titolo di studio;
3) certificato medico;
4) diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;
3) estratto dell'atto di nascita;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato rilasciato, in carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8.

Documentazione dei titoli che danno diritto a precedenza o preferenza nella nomina e ad elevazione del limite di età

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi con prole e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, del personale licenziato da Enti soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili e degli assistenti universitari, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa, in carta bollata, da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione provinciale del tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido:

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla Direzione provinciale del tesoro competente;

f) i mutilati e gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno presentare un certificato rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, da cui risulti il numero di iscrizione nel ruolo dei mutilati e degli invalidi civili;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per ser-

vizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nella precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta da bollo, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di 1ª categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1º giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata, in carta bollata, dal prefetto della Provincia in cui risiedono; se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione, in carta bollata, del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica nel relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i concorrenti che siano dipendenti statali dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, rilasciato, in carta da bollo, dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè i giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di sercizio prestato;

t) i concorrenti già appartenenti ai enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta da bollo, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto di impiego;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, in carta bollata, della autorità militare;

v) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinarii, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servzio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 9.

Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove di esame

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 10.

Prove di esame e formazione della graduatoria di merito

Gli esami consteranno di tre prove scritte e di una orale obbligatorie e di una prova facoltativa di lingue estere, come dal programma allegato *A* al presente decreto.

In particolare gli esami scritti obbligatori consisteranno:

in una prova, comune a tutti i candidati, su un argomento di scienza delle costruzioni di cui alla parte prima del programma suddetto;

in una prova, pure comune a tutti i candidati, su un argomento di fisica tecnica ed elettrotecnica di cui alla parte seconda del programma;

in una prova su un argomento di ignegneria civile ed industriale di cui alla lettera *A* o *B* o *C* della parte terza del programma, a scelta del candidato, e ciò a prescindere dalla specializzazione di laurea posseduta. A tal fine le tre buste da sorteggiare ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, conteranno, ciascuna, tre temi, di cui uno vertente sulle materie indicate nella lettera *A*, uno su quelle indicate nella lettera *B* ed uno sulle materie di cui alla lettera *C*.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte obbligatorie e del punto riportato in quella orale, nonchè di 1/30 del punto riportato nelle prove facoltative di lingua straniera, classificate con almeno 6/10.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Pubblicazione della graduatoria e gravami

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 12.

Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico relativo al coefficiente 284, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante, nonchè l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Assegnazione della sede di servizio

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Art. 14.

Nomina della Commissione esaminatrice e diario delle prove di esame

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice del concorso e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del predetto diario sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 marzo 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1965
Registro n. 3 Monopoli, foglio 231 — MONACELLI

ALLEGATO *A*

Programma dell'esame di concorso per l'ammissione nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », della carriera direttiva.

(Titolo di studio: laurea in ingegneria, con esclusione delle lauree in ingegneria navale, aeronautica e mineraria).

PROVE SCRITTE OBBLIGATORIE

Parte prima

Scienza delle costruzioni (comune a tutti i candidati)

Statica applicata - Equilibrio dei corpi vincolati - Travature reticolari - Diagrammi di sollecitazioni nelle travi - Deformazione, resistenza, coefficiente di sicurezza - Fondamenti della teoria dell'elasticità - Sistemi elastici piani - Resistenza dei materiali: sollecitazioni semplici e composte - Linea elastica di travi rettilinee - Teoremi generali sul lavoro di deformazione - Ellisse di elasticità - Variazioni termiche - Spostamenti impressi - Cedimenti.

Parte seconda

Fisica tecnica ed elettrotecnica (comune a tutti i candidati)

a) Emissione ed assorbimento dei corpi condensati e degli aeriformi - Fotometria - Lampade - Cenni sulla tecnica della illuminazione - Misura della temperatura - Trasmissione del calore per conduttività interna, per irraggiamento e per convezione - Trasformazioni invertibili e non invertibili - Principi della termodinamica e metodi generali per la loro applicazione - Cambiamenti di stato - Gas - Vapori - Cenni sul moto dei fluidi - Cicli termodinamici teorici delle macchine termiche - Cenni di acustica applicata.

b) Circuiti e reti in corrente continua - Circuiti magnetici - Circuiti in corrente alternata in regime permanente - Calcolo simbolico - Sistemi polifasi - Il campo magnetico rotante - Elementi fondamentali della teoria delle macchine elettriche - Schema generale di un impianto di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica - Elementi fondamentali sulle linee di trasmissione e sulle linee di distribuzione.

Parte terza

Ingegneria civile ed industriale (lettera *A*) o *B*) o *C*), a scelta del candidato)

A) Calcolo delle strutture in cemento armato, in cemento armato precompresso ed in acciaio per l'edilizia civile ed industriale (stabilimenti, silos, serbatoi, ecc.) - Comportamento dei materiali e delle strutture nel campo anelastico - Elementi di meccanica delle terre e spinta delle terre - Muri di sostegno - Analisi tecnica ed economica di un progetto statico delle strutture - Tecnica delle fondazioni per l'edilizia - Dinamica elastica - Costruzioni in zone sismiche.

Problemi termici delle pareti esterne degli edifici in condizione di regime ed in periodo variabile - Irraggiamento solare su murature e su pareti prefabbricate - Isolamento termico e schermatura dell'irraggiamento solare - Descrizione dei principali tipi di impianti di condizionamento d'aria e relativa incidenza sul dimensionamento delle strutture degli edifici - Illuminazione naturale ed artificiale degli ambienti - Acustica interna degli ambienti ed attenuazione dei rumori.

Proprietà fisiche dei liquidi e fondamenti dell'idraulica - Idrostatica: spinte idrostatiche su superfici, equilibrio dei corpi immersi o galleggianti - Liquidi perfetti, viscosi, reali - Moto uniforme per le correnti in pressione - Problemi applicativi delle reti di condotte - Moto permanente per le correnti a superficie libera - Profili di rigurgito - Movimento dell'acqua nei mezzi permeabili - Foronomia: luci a battente ed a stramazzo - Spinte di getti su superfici fisse o mobili - Moto vario elastico nelle correnti in pressione - Idrometria - Nozioni generali sugli acquedotti e sulle fognature - Canali industriali - Dighe di sbarramento - Traverse - Opere di presa - Opere di trasporto - Pozzi piezometrici Condotte forzate - Canali di scarico.

B) Cinematica applicata alle macchine: coppie cinematiche e meccanismi - Sistemi articolati in generale - Quadrilateri articolati e manovellismi - Giunti articolati - Resistenze passive - Resistenze del mezzo - Teoria elementare della lubrificazione - Urto - Fondamenti di dinamica applicata - Ruote di frizione, ruote dentate e ruotismi - Eccentrici - Flessibili e macchine funicolari - Frenatura - Velocità critiche flessionali e torsionali - Equilibramento dei motori a stantuffo - Calcolo del volano - Elementi della teoria della regolazione.

Principi generali di funzionamento delle macchine a fluido - Motori a combustione interna - Turbine a gas - Compressori - Motori a getto - Generatori di vapore, surriscaldatori, preriscaldatori, rigeneratori, refrigeranti, radiatori - Macchine a vapore: motrici alternative a turbine - Macchine idrauliche: motrici ed operatrici.

Impianti per il trasporto di materiali negli stabilimenti - Impianti di deposito: depositi all'aperto, magazzini, sili, cerbatoi per liquidi e per gas.

C) Definizione e classificazione delle macchine elettriche - Proprietà dei materiali impiegati nella costruzione delle macchine elettriche - Trasformatori - Regolatori ad induzione - Motori e generatori asincroni - Motori e generatori sincroni - Motori e generatori per corrente continua a collettore.

Generazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica - Impianti nelle centrali e nelle stazioni di trasformazione - Macchinari e servizi - Apparecchiature - Perturbazioni negli impianti elettrici e provvedimenti relativi.

Misure di differenza di potenziale, di corrente, di potenza, di fattore di potenza, di energia, di frequenza - Apparecchi registratori - Misure di resistenza, di auto e mutue induzioni, di capacità, di grandezze magnetiche - Verifiche dei principali strumenti ed organi di misura - Oscillografi.

Tubi elettronici: diodo, triodo, tubi a griglia schermo - Semiconduttori e transistori - Amplificatori e generatori per segnali sinusoidali - Circuiti per segnali non sinusoidali - Modulazione - Conversione di frequenza - Sistemi di trasmissione di informazioni - Principi generali dei calcolatori elettronici analogici e numerici.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUE ESTERE

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione di un brano, proposto dalla Commissione esaminatrice, dall'italiano in una o più lingue (francese, inglese, tedesco) che il candidato avrà dichiarato di conoscere, nella domanda di ammissione al concorso.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte obbligatorie (con la limitazione, per quanto riguarda la parte terza delle prove stesse, agli argomenti di cui alla lettera *A*, o *B*, o *C* sui quali il candidato ha svolto la prova scritta), nonchè sulle seguenti altre materie:

1) istituzioni di diritto privato (dei beni demaniali, della proprietà, dell'enfiteusi, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, delle servitù prediali, della comunione e del condominio; del possesso, della azione di nuova opera e di danno temuto; concetti generali sui contratti; della vendita e della permuta);

2) nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Roma, addì 29 marzo 1965

Il Ministro: TREMELLONI

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi in carta da bollo alla:

Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale affari generali e personale — Piazza Mastai, 11 — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il . . . . (1) . . . . e residente in . . . . prov. . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso a 15 posti di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », della carriera direttiva

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (2) di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria (specializzazione . . . .) conseguito presso l'Università di . . . in data . ., nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio professionale e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . . (4) . . . . (5) . . . .

Il sottoscritto chiede, inoltre, di essere ammesso a sostenere la prova facoltativa di lingua . . . .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . li . . . .

. . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni:

. . . .

V: per l'autenticità della firma del sig. . . . .
(6) . . . .

(1) Per fruire dell'eventuale elevazione del limite di età indicare se:

coniugato senza oppure con prole, con quanti figli viventi; combattente od assimilato; militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio miliare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; assistente universitario: licenziato dagli enti soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; colpito da leggi razziali, dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(3762)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Lentini

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 11 settembre 1964 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Lentini;

Visto il decreto ministeriale in data 24 maggio 1965, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso per il posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Lentini nell'ordine appresso indicato:

1.	Laudante dott. Carmine	punti	78,28	su 132
2.	Lo Faro dott. Pasquale	»	77,61	»
3.	Cacciatore dott. Vincenzo	»	76,65	»
4.	Ferrigni dott. Giovanni	»	75 —	»
5.	Sodaro dott. Francesco	»	73,67	»
6.	Conti dott. Alfonso	»	73,64	»
7.	Calvano Carlo	»	73,58	»
8.	Milazzo dott. Andrea	»	73,27	»
9.	Ruggieri dott. Angelantonio	»	72,95	»
10.	Di Vita dott. Luigi	»	72,03	»
11.	Fuscà dott. Cesare	»	71,78	»
12.	Napolitano Aldo	»	71,58	»
13.	Centro dott. Francesco Saverio	»	71,50	»
14.	Belvedere dott. Giuseppe	»	71,36	»
15.	Sciascia Giuseppe	»	71,17	»
16.	Lebuis dott. Assuero	»	70,79	»
17.	Calistri dott. Umberto	»	70,72	»
18.	Colonna Giovanni	»	70,50	»
19.	Scalia dott. Benedetto	»	70,36	»

20.	Romano dott. Giacomo	punti 70,34	su 132
21.	Coverlizza dott. Mario	» 70,22	»
22.	Albano dott. Benedetto	» 70,19	»
23.	Cormio dott. Salvatore	» 70,16	»
24.	Catalano dott. Vincenzo	» 69,02	»
25.	Vetta dott. Pasquale	» 69 —	»
26.	Di Mauro dott. Luigi	» 68,88	»
27.	Cusumano dott. Lorenzo	» 68,60	»
28.	Visioli dott. Lino	» 68,20	»
29.	Verga dott. Vincenzo	» 68,16	»
30.	Scandaliato dott. Gaspare	» 68,13	»
31.	Vaccarella dott. Giuseppe	» 68,08	»
32.	Finarelli dott. Arnaldo	» 67,42	»
33.	Gasponi Vittorio	» 66,10	»
34.	Pittà dott. Giuseppe	» 65,96	»
35.	Mendillo dott. Alfredo	» 65,70	»
36.	Romano dott. Pasquale	» 65,06	»
37.	Ventura dott. Alfredo	» 64,77	»
38.	Pastore dott. Ettore	» 63,31	»
39.	Preteroti Bruno	» 62,66	»
40.	Caizzi Gaetano	» 62,33	»
41.	Trapani Leopoldo	» 61,56	»
42.	Tucci Ugo	» 60,50	»
43.	Magnani Giovanni	» 59,87	»
44.	Pellei Athos	» 59,16	»
45.	Perruggino Giovanni	» 56,66	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 giugno 1965

p. *Il Ministro*: AMADEI

(4148)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Vittoria

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 11 settembre 1964 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Vittoria;

Visto il decreto ministeriale in data 24 maggio 1965, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Vittoria, nell'ordine appresso indicato:

1.	Laudante dott. Carmine	punti 78,28	su 132
2.	Lo Faro dott. Pasquale	» 77,61	»
3.	Cacciatore dott. Vincenzo	» 76,65	»
4.	Di Vita dott. Luigi	» 75,03	»
5.	Ferrigni dott. Giovanni	» 75 —	»
6.	Milazzo dott. Andrea	» 74,27	»
7.	Sodaro dott. Francesco	» 73,67	»
8.	Conti dott. Alfonso	» 73,64	»
9.	Calvano Carlo	» 73,58	»
10.	Ruggieri dott. Angelantonio	» 72,95	»
11.	Lebuis dott. Assuero	» 71,79	»
12.	Fuscà dott. Cesare	» 71,78	»
13.	Centro dott. Francesco Saverio	» 71,50	»
14.	Belvedere dott. Giuseppe	» 71,36	»
15.	Sciascia Giuseppe	» 71,17	»
16.	Calistri dott. Umberto	» 70,72	»
17.	Scalia dott. Benedetto	» 70,36	»
18.	Romano dott. Giacomo	» 70,34	»
19.	Coverlizza dott. Mario	» 70,22	»
20.	Albano dott. Benedetto	» 70,19	»
21.	Cormio dott. Salvatore	» 70,16	»
22.	Colonna Giovanni	» 70 —	»
23.	Vaccarella dott. Giuseppe	» 69,08	»
24.	Di Mauro dott. Giuseppe	» 68,88	»
25.	Cusumano dott. Lorenzo	» 68,60	»
26.	Finarelli dott. Arnaldo	» 68,42	»
27.	Visioli dott. Lino	» 68,20	»
28.	Lauria dott. Giuseppe	» 68,18	»
29.	Verga dott. Vincenzo	» 68,16	»
30.	Gasponi Vittorio	punti 67,10	su 132
31.	Pittà dott. Giuseppe	» 65,96	»
32.	Mendillo dott. Alfredo	» 65,20	»
33.	Preteroti Bruno	» 63,66	»
34.	Pastore dott. Ettore	» 63,31	»
35.	Romano dott. Pasquale	» 63,06	»
36.	Caizzi Gaetano	» 62,33	»
37.	Trapani Leopoldo	» 61,56	»
38.	Tucci Ugo	» 60,50	»
39.	Pellei Athos	» 60,16	»
40.	Magnani Giovanni	» 59,87	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 giugno 1965

p. *Il Ministro*: AMADEI

(4149)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Fidenza

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 11 settembre 1964 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Fidenza (Parma);

Visto il decreto ministeriale in data 21 maggio 1965, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Fidenza, nell'ordine appresso indicato:

1.	Polledri dott. Angelo	punti 79,53	su 132
2.	Laudante dott. Carmine	» 78,28	»
3.	Cacciatore dott. Vincenzo	» 76,65	»
4.	Ferrigni dott. Giovanni	» 75 —	»
5.	Ruggieri dott. Angelantonio	» 73,95	»
6.	Coppa dott. Gerardo	» 73,92	»
7.	Sodaro dott. Francesco	» 73,67	»
8.	Calvano Carlo	» 73,58	»
9.	Milazzo dott. Andrea	» 73,27	»
10.	Uasone dott. Edoardo	» 73,14	»
11.	Simeone dott. Mariangelo	» 72,86	»
12.	Rocchi dott. Carlo	» 72,36	»
13.	Fuscà dott. Cesare	» 71,78	»
14.	Mistrangelo dott. Pio	» 71,60	»
15.	Bussotti dott. Bosone	» 71,50	»
16.	Bocchia dott. Paolino	» 71,41	»
17.	Lebuis dott. Assuero	» 70,79	»
18.	Calistri dott. Umberto	» 70,72	»
19.	Centro dott. Francesco Saverio, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	» 70,50	»
20.	Fedele dott. Antonino	» 70,50	»
21.	Quarantini dott. Guglielmo	» 70,43	»
22.	Scalia dott. Benedetto	» 70,36	»
23.	Romano dott. Giacomo	» 70,34	»
24.	Coverlizza dott. Mario	» 70,22	»
25.	Cormio dott. Salvatore	» 70,16	»
26.	Vaccarella dott. Giuseppe	» 70,08	»
27.	Colonna Giovanni	» 70 —	»
28.	Sciascia Giuseppe	» 69,67	»
29.	Cusumano dott. Lorenzo	» 69,60	»
30.	Finarelli dott. Arnaldo	» 69,42	»
31.	Visioli dott. Lino	» 69,20	»
32.	Palotti dott. Dante	» 68,56	»
33.	Di Mauro dott. Giuseppe	» 68,38	»
34.	Medicamento dott. Umberto	» 68,35	»
35.	Verga dott. Vincenzo	» 68,16	»
36.	Magli Francesco, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	» 68 —	»
37.	Petronio Bartolomeo	» 68 —	»
38.	Scolari dott. Giovanni	» 67,18	»
39.	Spani dott. Tommaso	» 67,06	»
40.	Benecchi dott. Fernando	» 66,83	»
41.	Mistretta dott. Francesco	» 66,70	»

42. Contaldo Alfonso	punti 66,46	su 132
43. Felice dott. Pio	» 66,12	»
44. Gasponi Vittorio	» 66,10	»
45. Salzano dott. Antonio	» 66 —	»
46. Pittà dott. Giuseppe	» 65,96	»
47. Romano dott. Pasquale	» 65,06	»
48. Raineri dott. Giuseppe	» 65,03	»
49. Mastrangelo Domenico	» 64,80	»
50. Crisopulli dott. Domenico	» 64,52	»
51. Bartelloni dott. Manlio	» 64,36	»
52. Pastore dott. Ettore	» 64,31	»
53. Bartolomei Adelmo	» 62,87	»
54. Preteroti Bruno	» 62,66	»
55. Tricomi Quintino	» 62,50	»
56. Caizzi Gaetano	» 62,33	»
57. Trapani Leopoldo	» 61,56	»
58. Bernardi Celio	» 61,50	»
59. Tucci Ugo	» 60,50	»
60. Pellei Athos	» 60,16	»
61. Magnani Giovanni	» 59,87	»
62. Vitale Francesco	» 58,83	»
63. Perruggino Giovanni	» 56,66	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 giugno 1965

p. Il Ministro: AMADEI

(4150)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 824/6/Amm. in data 6 febbraio 1964, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 8788/6/Amm. in data 28 dicembre 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso suddetto;

Visto il proprio decreto n. 8789/6/Amm. in data 28 dicembre 1964, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso sopraindicato;

Considerato che il dott. Antonio Malagnino e il dott. Giuliano Martinozzi, vincitori rispettivamente delle condotte mediche di Tatti (Massa Marittima) e di Gerfalco (Montieri) hanno rinunziato alle condotte ad essi assegnate e che alle medesime condotte hanno rinunziato anche gli altri candidati utilmente collocati in graduatoria e debitamente interpellati;

Considerato pertanto che deve provvedersi all'assegnazione delle sopraindicate condotte;

Viste le domande dei concorrenti con le indicazioni delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Considerato che il dott. Giuseppe Masetti ed il dott. Egidio Gobbini che seguono in graduatoria i vincitori e gli altri candidati rinunziatari delle condotte mediche di Tatti (Massa Marittima) e di Gerfalco (Montieri) hanno dichiarato di accettare rispettivamente le predette condotte;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I sanitari sottoelencati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Masetti Giuseppe: condotta di Tatti del comune di Massa Marittima;

2) Gobbini Egidio: condotta di Gerfalco del comune di Montieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 20 maggio 1965

Il medico provinciale: GALLO

(3950)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PIACENZA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Piacenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3476 in data 5 agosto 1964, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Piacenza alla data del 30 novembre 1963;

Visto il successivo decreto n. 6 in data 7 gennaio 1965 relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Visti i relativi verbali svolti, nonchè la graduatoria delle candidate idonee formulata dalla predetta Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle cadidate risultate idonee nel concorso per titoli ed esami ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Piacenza alla data del 30 novembre 1963:

1 Maestri Maria	punti 63,099
2. Banzi Elena	» 60,382
3. Segalini Anna	» 58,432
4. Passera Franca	» 57,055
5. Valla Maria	» 51,968
6. Bozzarelli Virginia	» 51,956
7. Freghieri Lea	» 51,783

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, pubblicato all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Piacenza, addì 26 maggio 1965

Il medico provinciale: CANCELLARA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio odierno decreto n. 1583, con il quale si approva la graduatoria delle candidate che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Piacenza alla data del 30 novembre 1963;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La sottoindicata candidata è dichiarata vincitrice del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante in questa Provincia alla data del 30 novembre 1963:

Maestri Maria: Travo (condotta unica).

Il presente decreto sarà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, pubblicato all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Piacenza, addì 26 maggio 1965

Il medico provinciale: CANCELLARA

(4056)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti in data 14 gennaio 1965, entrambi numero 7800/65, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi alle concorrenti risultate vincitrici nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1961;

Vista la nota n. 325 del comune di Monte San Giacomo in data 30 aprile 1965, con la quale si comunica che con deliberazione consiliare n. 17 del 10 marzo 1965, l'ostetrica De Leo Giuseppina è stata dichiarata rinunciataria al posto di ostetrica condotta del predetto Comune per mancata assunzione del servizio nel termine assegnato;

Ritenuto doversi procedere all'assegnazione della condotta ostetrica del comune di Monte San Giacomo tenendo presente l'ordine di preferenza indicato dalle concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso e che seguono immediatamente nella graduatoria la De Leo Giuseppina;

Considerato che l'ostetrica Cerato Rosa, all'uopo interpellata, ha dichiarato di accettare la condotta di cui avanti;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Cerato Rosa è dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Monte San Giacomo.

Il sindaco del comune di Monte San Giacomo è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato ai sensi di legge.

Salerno, addì 29 maggio 1965

Il medico provinciale: CHIGNOLI

(4089)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MANTOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Mantova

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 307 del 15 febbraio 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esame a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1963;

Accertata la regolarità delle operazioni del concorso medesimo e la legittimità degli atti rimessi dalla Commissione giudicatrice costituita con decreto n. 146 del 1° settembre 1964;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso di che trattasi:

1. Piovani Ettore . . . . punti 75,39
2. Casari Luigi . . . . » 74,73
3. Antonioli Fermo . . . . . . » 73,45
4. Rivetta Giovanni . . . . . . » 73,31
5. Stori Costantino . . . . . . » 71,55
6. Rossetti Gilberto . . . . . . » 71,54
7. Martelli Ennio . . . . » 70,79
8. Paganucci Nello . . . . . . » 67,58
9. Serafini Giuseppe . . . . . . » 66,58
10. Curti Giulio . . . . » 65,34
11. Vecchia Antigone . . . . . . » 64,79
12. Longhini Tullo . . . . » 64,57
13. Musi Pietro . . . . » 64,27
14. Pascotto Otello . . . . » 64,17
15. Bonratti Paini Angiolino . . . . . punti 63,59
16. Dellasanta Evasio . . . . » 62,25
17. Bellandi Adelmo . . . . » 60,15
18. Biondani Guido . . . . » 60,09
19. Atzeni Giuseppe . . . . » 59,76
20. Gerola Gianfranco . . . . . . » 58,50
21. Manfredini Piergiorio . . . . . » 58,00
22. Tonetto Sante Agostino . . . . . » 57,85
23. Rambelli Antonio . . . . » 57,61
24. Bignardi Alessandro . . . . . . » 57,50
25. Benatti Alcide, nato il 21 dicembre 1938 » 56,50
26. Mongiardini Paolo, nato il 31 gennaio 1939 » 56,50
27. Faini Franco . . . . » 56,00
28. Rosa Ezio . . . . » 55,80
29. Cremona Danilo . . . . » 55,35
30. Gallerani Francesco . . . . . . » 55,00
31. Pagani Luigi . . . . » 54,50
32. Padovani Leandro . . . . » 54,00
33. Golinelli Carlo . . . . » 53,29
34. Tunioli Luigi . . . . » 53,00
35. Mazzocchi Luigi . . . . » 52,50
36. Bergamaschi Paolo . . . . . . » 51,75
37. Zorzoli Giovanni, coniugato con un figlio » 51,50
38. Peruzzi Luigi . . . . » 51,50
39. Canossa Claudio . . . . » 51,20
40. Solera Albano . . . . » 50,50
41. Albiero Giovanni . . . . » 50,38
42. Alberti Stefano, coniugato . . . . » 50,00
43. Testori Leopoldo . . . . » 50,00
44. Agosti Mario . . . . » 49,50
45. Fava Giancarlo, nato il 5 giugno 1930, coniugato con un figlio . . . . . . » 49,00
46. Tommasi Angelo, nato il 21 settembre 1931, coniugato con un figlio . . . . . » 49,00
47. Ballestri Bruno . . . . » 48,50
48. Tinti Alvaro, ammogliato . . . . . » 47,00
49. Baroni Luigi . . . . » 47,00
50. Accorsi Gino . . . . » 42,00

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura di Mantova e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 31 maggio 1965

Il veterinario provinciale: BUCALO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 905 del 31 maggio 1965, con il quale è stata approvata la praduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1963;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicato dai candidati classificatisi ai primi sei posti della graduatoria;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso di che trattasi per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Piovani Ettore: Rodigo;
2) Casari Luigi: Ostiglia;
3) Antonioli Fermo: Canneto sull'Oglio - Casalromano;
4) Rivetta Giovanni: San Giacomo delle Segnate - San Giovanni del Dosso;
5) Stori Costantino: Schivenoglia - Quingentole;
6) Rossetti Gilberto: San Martino dell'Argine.

I sindaci delle condotte veterinarie, ed i presidenti dei Consorzi veterinari suindicati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura di Mantova e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 31 maggio 1965

Il veterinario provinciale: BUCALO

(4057)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1965, n. 4.

Istituzione del Comitato regionale del turismo.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 7 del 27 aprile* 1965)

Il Consiglio regionale ha approvato:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Presso l'Assessorato dei trasporti e del turismo, è costituito, per lo sviluppo del turismo nella Regione, « Il Comitato regionale per il turismo », organo consultivo dell'Amministrazione regionale.

Art. 2.

Sono compiti del Comitato regionale del turismo:

a) esprimere parere, nei casi previsti dalle leggi regionali;

b) esprimere parere, su richiesta dell'Assessore regionale dei trasporti e del turismo sui programmi e sulle iniziative turistiche regionali;

c) proporre all'Assessorato dei trasporti e del turismo provvedimenti ed iniziative tendenti a potenziare il turismo nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 3.

Il Comitato è composto da:

1) Assessore regionale dei trasporti e del turismo;

2) i presidenti o un loro delegato degli Enti provinciali per il turismo;

3) due rappresentanti delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della Regione;

4) un rappresentante per ciascuna Provincia e per il circondario di Pordenone delle Aziende alberghiere, designato dalle competenti Camere di commercio, industria e agricoltura, su indicazione delle rispettive organizzazioni provinciali;

5) un rappresentante per ciascuna Provincia e per il circondario di Pordenone degli esercizi pubblici o delle altre categorie commerciali, designato dalle competenti Camere di commercio, industria e agricoltura, su indicazione delle rispettive organizzazioni provinciali;

6) tre rappresentanti dei lavoratori indicati dalle maggiori organizzazioni sindacali della Regione e scelti possibilmente fra quelli operanti nei settori interessati al turismo;

7) un rappresentante delle Associazioni pro loco della Regione;

8) due giornalisti indicati dalle Associazioni operanti nella Regione ed aderenti alla Federazione nazionale della stampa italiana;

9) un rappresentante ciascuno della Comunità carnica, del comune di Grado, del comune di Lignano e del consorzio dei Comuni nel comprensorio del Vajont di giurisdizione regionale;

10) un rappresentante di enti e consorzi operanti nelle zone collinari.

L'Assessore regionale dei trasporti e del turismo ha la facoltà di invitare alle riunioni del Comitato, studiosi e tecnici di riconosciuta competenza per sentire il loro parere su questioni specifiche. Potranno essere sentiti, sempre su invito dell'Assessore, pure esponenti di associazioni a fine turistico non rappresentate in seno al Comitato.

Art. 4.

Il Comitato, costituito con decreto del Presidente della Giunta, rimane in carica per la durata della legislatura regionale.

E' presieduto dall'Assessore regionale dei trasporti e del turismo e viene convocato dallo stesso.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 21 aprile 1965

BERZANTI

(3952)

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1965, n. 5.

Servizio di tesoreria della Regione Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 7 del 27 aprile* 1965)

Il Consiglio regionale ha approvato:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito il servizio di tesoreria della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, affida il servizio di Tesoreria, a trattativa privata, ad uno degli istituti di credito di notoria solidità ed esercenti attività nel territorio della Regione, ovvero ad un Consorzio costituito fra detti istituti.

Art. 3.

A cura dell'Assessorato delle finanze viene redatto apposito capitolato speciale per l'affidamento del servizio di tesoreria, tra le condizioni sarà posto l'obbligo per l'istituto concessionario o per il Consorzio di istituti di:

1) fornire garanzia per la regolare gestione del servizio;

2) corrispondere un interesse sulle somme di spettanza della Regione giacenti in tesoreria;

3) gestire gratuitamente il servizio medesimo.

Art. 4.

La Tesoreria regionale effettua i pagamenti disposti dalla Regione, anche quando si verifichi insufficienza o mancanza di disponibilità nel fondo cassa regionale, con anticipazioni, aventi carattere eccezionale e temporaneo, sino al limite di importo da determinarsi nel capitolato speciale.

Art. 5.

Il capitolato speciale viene sottoposto all'approvazione della Giunta regionale e la convenzione da stipulare con l'istituto o con il Consorzio concessionario, è firmata dal Presidente della Giunta in rappresentanza della Regione.

Art. 6.

Spetta all'Assessore alle finanze la vigilanza sul servizio di tesoreria regionale, che sarà svolto con le modalità da stabilire con il regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 21 aprile 1965

BERZANTI

(3953)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.